

SPAGNA**Il Tribunale costituzionale riconosce ai minori transessuali con maturità sufficiente l'accesso alla rettificazione anagrafica del sesso**

02/09/2019

La STC 99/2019, del 18 luglio, ha accolto una questione di legittimità in via incidentale sollevata dalla *sala* civile del Tribunale supremo riguardante l'art. 1 della legge n. 3/2007, del 15 marzo, che disciplina la rettificazione anagrafica del riferimento concernente il sesso delle persone¹.

Nel 2007, il legislatore ha introdotto un procedimento amministrativo per la rettificazione anagrafica del sesso dei cittadini spagnoli transessuali. È richiesta la previa diagnosi medica di una disforia di genere, stabile e persistente, nonché l'assenza di disturbi della personalità che possano influire in modo significativo sull'anzidetta disforia. L'interessato deve aver ricevuto, durante almeno due anni, un trattamento medico volto ad avvicinarlo ai caratteri fisici del sesso da lui percepito, ma non è indispensabile che si sottoponga ad un intervento chirurgico di cambiamento di sesso.

L'art. 1 della legge n. 3/2007 esigeva che il richiedente avesse raggiunto la maggiore età ed il Tribunale supremo riteneva che questa limitazione potesse risultare contraria ai diritti fondamentali all'integrità fisica e morale (art. 15 Cost.), all'intimità (art. 18, comma 1, Cost.) e alla tutela della salute (art. 43, comma 1, Cost.) dei minorenni, nonché al rispetto della dignità umana e del libero sviluppo della personalità (art. 10, comma 1, Cost.).

Il giudizio del Tribunale costituzionale si è incentrato sulla proporzionalità della restrizione del diritto all'intimità e del libero sviluppo della personalità.

L'esclusione dei minori dalla titolarità del diritto che riconosce ai soggetti la possibilità che l'anagrafe contenga una menzione del sesso e del nome coerenti con la loro identità di genere comportava che i minori transessuali non potessero avere documenti che consentissero loro di identificarsi nelle loro attività come avrebbero voluto, senza che potessero tenere riservata la dissociazione tra il sesso morfologico inizialmente trascritto e l'identità di genere percepita come propria. Questa pubblicità forzata poteva impedire la libera conformazione della personalità ed ostacolare loro i rapporti personali.

Il *plenum* del Tribunale costituzionale ha ammesso che la protezione dell'interesse superiore del minore (art. 39, comma 4, Cost.) può essere in astratto un bene costituzionale sufficientemente rilevante per motivare l'ostacolo legislativamente frapposto², ed ha dichiarato che non può negarsi

¹ Il testo della decisione è reperibile *on line* alla pagina https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-11911.

² V. il FJ 7.

che una restrizione generale come quella denunciata potrebbe contribuire positivamente alla difesa dell'interesse del minore, in particolare nei casi in cui le manifestazioni a dimostrazione della transessualità non siano consolidate³.

Il giudice *a quo* aveva denunciato il carattere necessario della restrizione denunciata perché esisteva un'altra misura che sarebbe risultata meno gravosa per i diritti dei minorenni, ovvero permettere l'accesso alla rettificazione da parte dei minorenni con maturità sufficiente e la cui condizione di transessuale fosse stabile⁴.

In questo senso, il Tribunale costituzionale ha dichiarato che l'esigenza della maggiore età per la rettificazione non superava il *test* di proporzionalità *stricto sensu*⁵.

I benefici arrecati da un'opzione come quella del legislatore, in particolare dal punto di vista della tutela dell'interesse superiore del minore, si relativizzano con il passare degli anni, via via che il minore acquisisce un maggior grado di intendimento e che, quindi, diminuiscono le esigenze di una protezione specifica. Inoltre, il rischio di regresso delle manifestazioni della transessualità si riduce con l'avvicinarsi all'età adulta.

Il legislatore non aveva previsto alcun regime giuridico intermedio che permettesse, ad esempio, il cambio di nome, ma non di sesso, per cui la restrizione si proiettava automaticamente perfino su minori con maturità sufficiente e con una disforia stabile, circostanze che non potevano essere valutate in alcun modo. In questi casi si constatava una minore soddisfazione dell'interesse superiore del minore e, al contempo, erano più intensi i pregiudizi per il diritto all'intimità e per il principio che garantisce ai minori uno spazio di libertà per la conformazione della loro identità.

Sulla base di queste considerazioni, il *plenum* ha dichiarato che l'art. 1 della legge n. 3/2007 era incostituzionale, nella misura in cui escludeva i minori con maturità sufficiente e la cui disforia fosse stabile; il Tribunale non ha, tuttavia, dichiarato nulla la disposizione.

Questa particolarità del dispositivo è stata criticata nell'opinione dissenziente della vicepresidente Encarnación Roca Trias, cui ha aderito il giudice costituzionale Alfredo Montoya Melgar. A loro avviso, non è semplice capire se si tratta di una sentenza additiva, di incostituzionalità parziale o di monito. Inoltre, si sono espressi a favore della legittimità della disposizione.

Carmen Guerrero Picó

³ V. il FJ 8.

⁴ *Ibidem*.

⁵ V. il FJ 9.